

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 362

21° anno

23 dicembre 1978

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

78/1026/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi 1

78/1027/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario 7

78/1028/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dei veterinari 10

78/1029/CEE:

- ★ Raccomandazione del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo 12

78/1030/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi 13

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1978

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

(78/1026/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività di veterinario, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali;

considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di veterinario;

considerando che, in applicazione del trattato, gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsare le condizioni di stabilimento;

considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli; che la presente direttiva è intesa al riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario che danno accesso all'esercizio della medicina veterinaria;

considerando che, in ragione delle divergenze esistenti attualmente negli Stati membri per quanto riguarda la natura e la durata della formazione del veterinario, è necessario prevedere talune disposizioni di coordinamento tali da consentire agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli; che tale coordinamento viene realizzato con la direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di veterinario ⁽⁴⁾;

considerando che, poiché, per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nella lingua dello Stato membro d'origine o di provenienza;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli Stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine o di provenienza, che attesti che i

⁽¹⁾ GU n. C 92 del 20. 7. 1970, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 2. 1972, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. C 60 del 14. 6. 1971, pag. 3.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

titoli corrispondono a quelli previsti dalla presente direttiva ;

considerando che, in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nel paese ospite, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività ; che, quindi, bisogna non richiedere tale iscrizione o appartenenza ; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali ; che, a tal uopo, e salva l'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello Stato membro ospite ;

considerando che, in materia di moralità e di onorabilità, è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio ;

considerando che, per quanto riguarda le attività salariali del veterinario, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽¹⁾, non contiene disposizioni specifiche per le professioni regolamentate in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo ; che, secondo gli Stati membri, le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati ; che in tutti gli Stati membri le attività di veterinario sono subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di veterinario ; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da salariati o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale in qualità di salariato e di non salariato ; che per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità è necessario estendere al veterinario salariato l'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle attività di veterinario.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

CAPITOLO II

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI VETERINARIO

Articolo 2

Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE ed elencati all'articolo 3, attribuendo loro, sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività di veterinario ed il loro esercizio.

Quando uno dei diplomi, certificati o altri titoli elencati all'articolo 3 è stato rilasciato prima della messa in applicazione della presente direttiva, esso deve essere accompagnato da un attestato compilato dalle autorità competenti del paese che lo rilascia in cui si certifichi che esso è conforme all'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE.

Articolo 3

I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 2 sono :

a) in Germania :

1. Zeugnis über die tierärztliche Staatsprüfung (certificato dell'esame di Stato di veterinario) rilasciato dalle autorità competenti ;
2. Gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei titoli di formazione rilasciati dopo l'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca rispetto al titolo di cui al punto 1 ;

b) in Belgio :

Le diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire — Wettelijk diploma van doctor in de veeartsenijkunde of doctor in de diergeneeskunde (diploma legale di dottore in medicina veterinaria), rilasciato dalle università statali, dalla commissione centrale o dalle commissioni statali dell'insegnamento universitario ;

c) in Danimarca :

Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab (cand. med. vet.) (il certificato che attesta il superamento dell'esame di candidato di medico-veterinario) rilasciato dalla »Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole« ;

d) in Francia :

Il diploma di « Docteur-vétérinaire d'État » ;

e) in Irlanda :

1. Il diploma di « Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB) » ;

2. The Diploma of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) conseguito in seguito ad un esame dopo un ciclo completo di studi effettuato in una scuola di veterinaria in Irlanda ;

f) *in Italia :*

Il diploma di laurea di dottore in medicina veterinaria accompagnato dal diploma d'abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione sulla base dei risultati dell'apposita commissione per l'esame di Stato ;

g) *nel Lussemburgo :*

1. Le diplôme d'État de docteur en médecine vétérinaire (il diploma di Stato in veterinaria) rilasciato dalla commissione statale di esame e autenticato dal ministro dell'Educazione nazionale ;
2. I diplomi che conferiscono un grado di insegnamento superiore in medicina veterinaria rilasciati in uno dei paesi della Comunità e che danno accesso al tirocinio senza dare accesso alla professione, che hanno ottenuto l'omologazione del ministro dell'Educazione nazionale conformemente alla legge del 18 giugno 1969 sull'insegnamento superiore e l'omologazione dei titoli e gradi di insegnamento superiore stranieri accompagnati dal certificato di tirocinio vistato dal ministro della Pubblica sanità ;

h) *nei Paesi Bassi :*

1. Het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig examen (certificato che attesta il superamento dell'esame di veterinaria) ;
2. Het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd veeartsenijkundig examen (certificato che attesta il superamento dell'esame di veterinaria) ;

i) *nel Regno Unito :*

The degrees (i diplomi) :
 Bachelor of Veterinary Science (BVSc.) ;
 Bachelor of Veterinary Medicine (Vet.MB o BVet.Med.) ;
 Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM and S o BVMS) ;
 the Diploma of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS), conseguito mediante esame al termine di un corso completo di studi in una scuola veterinaria del Regno Unito.

CAPITOLO III

DIRITTI ACQUISITI

Articolo 4

Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certifi-

cati ed altri titoli non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di veterinario rilasciati da tali Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 78/1027/CEE insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività in causa per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

CAPITOLO IV

USO DEL TITOLO DI FORMAZIONE

Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 13, gli Stati membri ospiti fanno sì che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2 e 4 sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo — ed eventualmente della relativa abbreviazione — dello Stato membro d'origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospiti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell'istituto o della commissione giudicatrice che ha rilasciato tale titolo.

2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospite con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo Stato membro ospite può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata da tale Stato ospite.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI DESTINATE AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI VETERINARIO

A. Disposizioni particolari relative al diritto di stabilimento

Articolo 6

1. Lo Stato membro ospite che, per il primo accesso alle attività di cui all'articolo 1, richieda ai propri cittadini un attestato di moralità o di onorabilità, accetta, come prova sufficiente nei riguardi dei cittadini degli altri Stati membri, un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di pro-

venienza che dichiara adempite le condizioni di moralità o di onorabilità in esso richieste per l'accesso alle attività di cui trattasi.

2. Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso alle attività di cui trattasi lo Stato membro ospite può esigere dai cittadini dello Stato membro d'origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza.

3. Qualora lo Stato membro ospite sia a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori dal suo territorio precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto Stato e che potrebbero avere conseguenze sull'accesso alle attività di cui trattasi, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza.

Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti. Le autorità di questo Stato decidono esse stesse la natura e l'ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo Stato membro ospite quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda i certificati o i documenti che esse hanno rilasciato.

4. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

Articolo 7

1. Quando in uno Stato membro ospite vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sull'osservanza della moralità o dell'onorabilità, inclusi i provvedimenti disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali, e relative all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, lo Stato membro d'origine o di provenienza trasmette allo Stato membro ospite le informazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrativo prese a carico dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nello Stato membro d'origine o di provenienza.

2. Qualora lo Stato membro ospite sia a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori dal suo territorio precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto Stato e che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività di cui trattasi, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza.

Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti. Le autorità di questo Stato decidono esse stesse la natura e l'ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo Stato membro ospite quali

conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda le informazioni da esse trasmesse ai sensi del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

Articolo 8

Quando, per l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 o per il loro esercizio, lo Stato membro ospite richiede ai propri cittadini un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, detto Stato riconosce sufficiente al riguardo la presentazione del documento prescritto nello Stato membro d'origine o di provenienza.

Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso alle attività di cui trattasi o per il loro esercizio, lo Stato membro ospite accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospite.

Articolo 9

All'atto della presentazione, i documenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

Articolo 10

1. La procedura d'ammissione del beneficiario all'accesso alle attività contemplate all'articolo 1, conformemente agli articoli 6, 7 e 8, deve essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa.

2. Nei casi contemplati all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafo 2, la domanda di riesame sospende il termine di cui al paragrafo 1.

Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi. In caso contrario lo Stato membro ospite può trarre le conseguenze dei fatti gravi e specifici di cui è venuto a conoscenza.

Al momento in cui riceve la risposta o alla scadenza di detto termine, lo Stato membro ospite prosegue la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Quando uno Stato membro ospite esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiara-

zione solenne per l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 o per il loro esercizio, e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospite vigila affinché possa essere presentata agli interessati una formula appropriata ed equivalente.

B. Disposizioni particolari relative alla prestazione di servizi

Articolo 12

1. Quando, per l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 o per il loro esercizio, uno Stato membro esige dai propri cittadini un'autorizzazione o l'iscrizione o l'appartenenza ad un'associazione o ad un organismo professionale, detto Stato membro esonera da tale obbligo i cittadini degli Stati membri, in caso di prestazione di servizi.

Il beneficiario esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato membro ospite; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro.

A tale scopo e a complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di servizi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere, al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni disciplinari vigenti sul loro territorio, un'iscrizione temporanea con effetto automatico o un'adesione pro forma ad una associazione o ad un organismo professionale oppure un'iscrizione ad un registro, a condizione che esse non ritardino e non complichino in alcun modo la prestazione dei servizi e non comportino alcuna spesa supplementare per il prestatore dei servizi.

Qualora lo Stato membro ospite prenda un provvedimento in applicazione del secondo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa immediatamente lo Stato membro in cui il beneficiario è stabilito.

2. Lo Stato membro ospite può prescrivere che il beneficiario faccia alle autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi, qualora l'esecuzione di tale prestazione determini un soggiorno temporaneo nel suo territorio. Lo Stato membro ospite può in tutti i casi esigere da un veterinario stabilito in un altro Stato membro una dichiarazione preventiva relativa a una prestazione di servizi consistente nella stesura di una ricetta o di certificati veterinari senza visita degli animali, purché ciò sia ammesso dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché dal diritto professionale dello Stato membro ospite.

Lo Stato membro ospite che esige tale dichiarazione preventiva prende le misure necessarie affinché essa

possa, se del caso, riguardare una serie di prestazioni di servizi che sono effettuate all'interno di una medesima regione, a favore di uno o più utenti, nel corso di un certo periodo che non supererà tuttavia un anno.

In caso d'urgenza, detta dichiarazione può essere fatta al più presto possibile dopo la prestazione di servizi.

3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospite può esigere dal beneficiario uno o più documenti contenenti le seguenti indicazioni:

- la dichiarazione di cui al paragrafo 2,
- un attestato che certifichi che il beneficiario esercita legalmente le attività in questione nello Stato membro in cui egli è stabilito;
- un attestato comprovante che il beneficiario è in possesso del o dei diplomi, certificati o altri titoli richiesti per la prestazione dei servizi di cui trattasi e menzionati nella presente direttiva.

4. Il documento o i documenti previsti al paragrafo 3 non possono recare una data anteriore a dodici mesi, all'atto della loro presentazione.

5. Quando uno Stato membro priva in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, uno dei suoi cittadini o un cittadino di un altro Stato membro stabilito sul suo territorio della facoltà di esercitare le attività di cui all'articolo 1, detto Stato membro provvede, conformemente, al ritiro temporaneo o definitivo dell'attestato di cui al paragrafo 3, secondo trattino.

C. Disposizioni comuni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi

Articolo 13

Quando in uno Stato membro ospite l'uso del titolo professionale concernente le attività di cui all'articolo 1 è disciplinato, i cittadini degli altri Stati membri che soddisfano le condizioni previste dagli articoli 2 e 4 usano il titolo professionale corrispondente nello Stato membro ospite alle predette condizioni di formazione e fanno uso della sua abbreviazione.

Articolo 14

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per permettere ai beneficiari di essere informati sulla legislazione veterinaria ed eventualmente sulla deontologia dello Stato membro ospite.

A tal fine, essi possono creare servizi d'informazione presso i quali i beneficiari possono ottenere le informazioni necessarie. In caso di stabilimento, gli Stati mem-

bri ospiti possono obbligare i beneficiari a prendere contatto con tali servizi.

2. Gli Stati membri possono creare i servizi di cui al paragrafo 1 presso le autorità e gli organismi competenti che essi designano entro il termine previsto all'articolo 18, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri provvedono a che, eventualmente, i beneficiari acquisiscano, nel loro interesse ed in quello dei loro clienti, le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della loro attività professionale nello Stato membro ospite.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospite può esigere dalle autorità competenti di un altro Stato membro conferma dell'autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati in detto Stato membro e menzionati al capitolo II, nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalla direttiva 78/1027/CEE.

Articolo 16

Gli Stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 18, paragrafo 1, le autorità e gli enti competenti a rilasciare o a riconoscere i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché i documenti e le informazioni previsti

dalla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 17

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, esercitano o eserciteranno in qualità di salariati le attività di cui all'articolo 1.

Articolo 18

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni, a decorrere dalla sua notifica, e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1978

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
per le attività di veterinario

(78/1027/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che per attuare il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario come prescritto dalla direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ⁽⁴⁾, l'analogia delle formazioni negli Stati membri consente di limitare il coordinamento in questo campo all'esigenza dell'osservanza di norme minime, lasciando per il resto agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento ;

considerando che il coordinamento delle condizioni di esercizio previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento :

considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva riguarda la formazione professionale dei veterinari ; che, per quanto riguarda la formazione, la maggior parte degli Stati membri non fa attualmente distinzioni tra i veterinari che esercitano la loro attività come salariati e quelli che la esercitano come indipendenti ; che pertanto, per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità, appare necessario estendere al veterinario salariato l'applicazione della presente direttiva,

Articolo 1

1. Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di veterinario e l'esercizio di dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di veterinario, di cui all'articolo 3 della direttiva 78/1026/CEE, comprovante che l'interessato ha acquisito durante la durata complessiva della propria formazione :

- a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario ;
- b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze ;
- c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali ;
- d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, delle diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente ; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all'uomo ;
- e) adeguate conoscenze della medicina preventiva ;
- f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano ;
- g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate ;
- h) un'adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.

2. Tale formazione veterinaria deve avere una durata complessiva di almeno cinque anni di insegnamento teorico e pratico a pieno tempo impartito in un'università, in un istituto superiore riconosciuto di livello equi-

(1) GU n. C 92 del 20. 7. 1970, pag. 18.

(2) GU n. C 19 del 28. 2. 1972, pag. 10.

(3) GU n. C 60 del 14. 6. 1971, pag. 3.

(4) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

pollente o sotto il controllo di un'università, e dedicato almeno alle materie riportate nell'allegato.

3. L'ammissione a detta formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari o istituti superiori riconosciuti di livello equipollente di uno Stato membro.

4. La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità, da parte degli Stati membri, di consentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l'accesso alle attività di veterinario e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro.

Articolo 2

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽¹⁾, esercitano o eserciteranno, in qualità di salariati, le attività di cui all'articolo 1 della direttiva 78/1026/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

ALLEGATO

PROGRAMMA DI STUDI PER IL VETERINARIO

Il programma di studi che permette il conseguimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario comprende almeno le materie indicate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

- Fisica
- Chimica
- Zoologia
- Botanica
- Matematica applicata alle scienze biologiche

B. Materie specifiche**1° gruppo : Scienze fondamentali**

- Anatomia (compresa l'istologia e l'embriologia)
- Fisiologia
- Biochimica
- Genetica
- Farmacologia
- Farmacia
- Tossicologia
- Microbiologia
- Immunologia
- Epidemiologia
- Deontologia

2° gruppo : Scienze cliniche

- Ostetricia
- Patologia (compresa l'anatomia patologica)
- Parassitologia
- Patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica (compresa l'anestesiologia)
- Clinica degli animali domestici, volatili e altre specie animali
- Medicina preventiva
- Radiologia
- Riproduzione e turbe della riproduzione
- Polizia sanitaria
- Medicina legale e legislazione veterinarie
- Terapeutica
- Propedeutica

3° gruppo : Produzione animale

- Produzione animale
- Nutrizione
- Agronomia
- Economia rurale
- Allevamento e salute degli animali
- Igiene veterinaria
- Etologia e protezione animale

4° gruppo : Igiene alimentare

- Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale
- Igiene e tecnologia alimentare
- Lavori pratici (compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione e di lavorazione dei prodotti alimentari).

La formazione pratica può assumere la forma di un tirocinio pratico, purché questo sia svolto a tempo pieno, sotto il controllo diretto dell'autorità o dell'organismo competenti e non superi la durata di sei mesi sul totale di cinque anni di studi.

La ripartizione dell'insegnamento teorico e pratico tra i vari gruppi di materie deve essere ponderata e coordinata in modo che le conoscenze ed esperienze di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva possano essere adeguatamente acquisite per consentire al veterinario di espletare tutti i suoi compiti.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1978

concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dei veterinari

(78/1028/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli, il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi ;

considerando che è importante garantire un livello comparabilmente elevato di formazione nel quadro del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario nonché in quello del coordinamento delle condizioni di accesso alle attività di veterinario ;

considerando che, per contribuire al conseguimento di questo obiettivo, è opportuno istituire un comitato consultivo per consigliare la Commissione,

DECIDE :

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la formazione dei veterinari, qui di seguito denominato « comitato ».

Articolo 2

1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire nella Comunità una formazione dei veterinari di livello comparabilmente elevato.

2. Il comitato adempie tale compito servendosi in particolare dei seguenti mezzi :

— esauriente scambio di informazioni sui metodi di formazione, nonché sul contenuto, livello e struttura dell'insegnamento teorico e pratico impartito negli Stati membri ;

— consultazioni e discussioni allo scopo di sviluppare una concezione comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione dei veterinari ed, eventualmente, la struttura ed il contenuto di tale formazione ;

— esame delle possibilità di adeguare tale formazione ai progressi registrati nelle scienze veterinarie e nei metodi pedagogici.

3. Il comitato comunica alla Commissione ed agli Stati membri i suoi pareri e le sue raccomandazioni formulando, quando lo ritenga opportuno, suggerimenti per quanto riguarda gli emendamenti da apportare alle disposizioni in materia di formazione dei veterinari nelle direttive 78/1026/CEE ⁽¹⁾ e 78/1027/CEE ⁽²⁾.

4. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro problema che quest'ultima dovesse sottoporgli in relazione alla formazione dei veterinari.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni Stato membro, ossia :

— un esperto del corpo veterinario in attività di servizio ;

— un esperto degli istituti che impartiscono la formazione nel campo delle scienze veterinarie ;

— un esperto delle autorità competenti dello Stato membro.

2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato.

3. I membri e i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, ed i loro supplenti sono designati su proposta del corpo veterinario in attività di servizio e degli istituti che impartiscono la formazione nel campo delle scienze veterinarie. I membri e i supplenti in tal modo designati sono nominati dal Consiglio.

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio i membri del comitato restano in funzione sino a quando non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato.

2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, decesso o sostituzione con un altro membro nominato, secondo la procedura di cui all'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato.

Articolo 5

Il comitato elegge fra i membri che lo compongono un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il suo regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni è fissato dal presidente del comitato in collaborazione con la Commissione.

Articolo 6

Il comitato può costituire gruppi di lavoro e invitare ad ammettere osservatori o esperti ad assisterlo per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.

Articolo 7

La Commissione assume la segreteria del comitato.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1978****riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario
rilasciato in un paese terzo****(78/1029/CEE)****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

approvando la direttiva 78/1026/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ⁽¹⁾ ;

costatando che questa direttiva disciplina solamente i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati in uno Stato membro ;

preoccupandosi tuttavia di tener conto della situazione particolare dei cittadini lussemburghesi che hanno proseguito i loro studi in un paese terzo, non esistendo nel Granducato del Lussemburgo stesso un ciclo completo di insegnamento universitario ;

raccomanda ai governi degli altri Stati membri di facilitare ai cittadini del Granducato del Lussemburgo, in possesso di un diploma di compimento degli studi in medicina veterinaria rilasciato in un paese terzo e riconosciuto ai sensi della legge lussemburghese del 18 giugno 1969, l'accesso alle attività non salariate di veterinario ed il loro esercizio all'interno della Comunità, riconoscendo sui loro territori detti diplomi.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1978

che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi

(78/1030/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i trattati di amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi degli Stati membri della Comunità il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore oltre il periodo transitorio è stato autorizzato da ultimo con la decisione 77/650/CEE ⁽²⁾ ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno nuovamente chiesto l'autorizzazione a rinnovare tacitamente o a mantenere in vigore le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati di amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi di cui all'allegato, al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi ;

considerando che è opportuno autorizzare il mantenimento di relazioni commerciali convenzionali tra gli Stati membri interessati e detti paesi terzi, in attesa della loro sostituzione con un regime comunitario convenzionale o autonomo ; che la detta autorizzazione non può quindi incidere sull'obbligo degli Stati membri di evitare e, se necessario eliminare ogni incompatibilità tra questi accordi e le disposizioni del diritto comunitario ;

considerando inoltre che le disposizioni degli accordi da rinnovare tacitamente o da mantenere in vigore non

devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di tali accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati commerciali comunitari con i paesi terzi in questione e che sono disposti a trasferire le materie commerciali oggetto dei vigenti accordi bilaterali negli accordi comunitari di cui si preveda la negoziazione ;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969 è risultato, come confermano le dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che gli accordi bilaterali in questione non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando tuttavia che, nella misura in cui il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni di questi accordi relative a materie contemplate dall'articolo 113 del trattato dovesse, durante il periodo considerato, costituire un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, gli Stati membri interessati hanno dichiarato di essere disposti ad adattare o, se necessario, a denunciare detti accordi ;

considerando che gli accordi in questione contengono clausole di denuncia con un termine di preavviso compreso fra tre e dodici mesi ;

considerando che, in tali condizioni, nulla osta al tacito rinnovo o al mantenimento in vigore fino al 31 dicembre 1980 di dette disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati d'amicizia,

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 23.

di commercio e di navigazione ed accordi analoghi elencati in allegato possono essere tacitamente rinnovate o mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1980.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

BILAG — ANHANG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
BELGIQUE	El Salvador	Convention commerciale	21. 3. 1906
	États-Unis	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	21. 2. 1961
	Éthiopie	Traité	6. 9. 1906
	Honduras	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	25. 3. 1909
		Déclaration complémentaire	30. 8. 1909
	Libéria	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	1. 5. 1885
	Maroc	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	4. 1. 1862
	Norvège	Traité de commerce et de navigation	27. 6. 1910
	République dominicaine	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	21. 8. 1884
	Suède	Traité de commerce et de navigation	11. 6. 1895
BENELUX	Venezuela	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	1. 3. 1884
	Paraguay	Accord de commerce et de navigation	13. 8. 1963
DANMARK	URSS	Traité de commerce	14. 7. 1971
	Bolivia	Handelstraktat	9. 11. 1931
	Brasilien	Midlertidig aftale om mestbegunstigelses-klausul	30. 7. 1936
	Bulgarien	Ordning vedrørende den gensidige anvendelse af mestbegunstigelsesklausul (brevveksling)	27. 7./5. 8. 1921
	Burma	Noteveksling vedrørende mestbegunstigelsesklausul	29. 4. 1948 og 17. 4. 1950
	Chile	Handels- og søfartstraktat	4. 2. 1899
	Columbia	Handels- og søfartstraktat	21. 6. 1923
	Costa Rica	Handels- og søfartstraktat	26. 9. 1956
	Den arabiske republik Ægypten	Midlertidig handelsaftale	7. 5. 1930
	Den dominikanske Republik	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	26. 7. 1852
	De forenede Stater	Handels- og søfartstraktat	1. 10. 1951
	El Salvador	Handels- og søfartstraktat	9. 7. 1958
	Finland	Handels- og søfartstraktat	3. 8. 1923
	Grækenland	Handels- og søfartskonvention	22. 8. 1928
	Guatemala	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1948
	Haiti	Handelstraktat	21. 10. 1937
	Iran	Venskabs-, etablerings- og handelstraktat	20. 2. 1934

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State Etat membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
DANMARK (fortsat)	Israel	Foreløbig aftale (modus vivendi) om mestbegunstigelsesklausul i alle sager om søfart og i alt vedrørende told, osv.	14. 11. 1952
	Japan	Handels- og søfartstraktat	12. 2. 1912
	Jugoslavien	Handelsdeklaration	17./30. 3. 1909
	Liberia	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	21. 5. 1860
	Norge	Handels- og søfartstraktat	2. 11. 1926
	Paraguay	Handels- og søfartsaftale	3. 5. 1967
	Peru	Handels- og søfartstraktat	10. 6. 1957
	Polen	Handels- og søfartstraktat	22. 3. 1924
	Portugal	Deklaration om handel og søfart	18. 6. 1935
		Tillægsdeklaration	29. 4. 1966
	Rumænien	Noteveksling om handel og søfart	28. 8. 1930
	Schweiz	Venskabs-, handels- og etableringstraktat	10. 2. 1875
	Sovjetunionen	Handels- og søfartstraktat	17. 8. 1946
	Spanien	Handels- og søfartskonvention	2. 1. 1928
	Sverige	Handels- og søfartstraktat	2. 11. 1826
	Thailand	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	5. 11. 1937
		Noteveksling	9. 3. 1972
	Tjekkoslaviet	Noteveksling om handel og søfart	18. 4. 1925
		Noteveksling om varebehandling	26. 8. 1929
	Tyrkiet	Etablerings-, handels- og søfartstraktat	31. 5. 1930
	Ungarn	Handels- og søfartskonvention	14. 3. 1887
	Uruguay	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1953
	Zaire	Handelskonvention	23. 2. 1885
	Østrig	Handelstraktat	6. 4. 1928
DEUTSCHLAND	Arabische Republik Ägypten	Handelsabkommen (ratifiziert)	21. 4. 1951
	Argentinien	Handelsvertrag	19. 9. 1857
	Chile	Handelsvertrag	2. 2. 1951
	Dominikanische Republik	Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts- vertrag	23. 12. 1957
	Ecuador	Handelsvertrag	1. 8. 1953
	El Salvador	Abkommen über die Meistbegünsti- gungsklausel (ratifiziert)	31. 10. 1952
	Indien	Handelsabkommen	19. 3. 1952 und 31. 3. 1955
	Iran	Handels-, Zoll- und Schifffahrtsvertrag	17. 2. 1929
	Island	Vorläufiger Handels- und Schifffahrtsver- trag	19. 12. 1950
	Japan	Handels- und Schifffahrtsvertrag	20. 7. 1927

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)	Kolumbien	Freundschafts-, Handels- und Schiffs- fahrtsvertrag	23. 7. 1892
	Pakistan	Handelsabkommen (ratifiziert)	4. 3. 1950
	Paraguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)	30. 7. 1955
	Peru	Handelsabkommen (ratifiziert)	20. 7. 1951
	Portugal	Handels- und Schiffsfahrtsabkommen (ratifiziert)	20. 3. 1926 und 24. 8. 1950
	Saudi-Arabien	Freundschaftsvertrag, bestätigt und abge- ändert durch Briefwechsel	26. 4. 1929 31. 3./10. 7. 1952
	Thailand	Freundschafts-, Handels- und Schiffs- fahrtsvertrag	30. 12. 1937
	Türkei	Handelsvertrag	27. 5. 1930
	UdSSR	Abkommen über allgemeine Fragen des Handels und der Schifffahrt (ratifiziert)	25. 4. 1958
	Uruguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)	18. 4. 1953
	Vereinigte Staaten	Freundschafts-, Handels- und Schiffs- fahrtsvertrag	29. 10. 1954
FRANCE	Albanie	Traité de commerce et de navigation	14. 12. 1963
	Colombie	Convention relative à l'établissement des nationaux, au commerce et à la navigation	30. 5. 1892
	Costa Rica	Traité de commerce	30. 4. 1953
	Cuba	Convention commerciale et protocole	6. 11. 1929
	Équateur	Accord commercial	20. 3. 1959
	El Salvador	Traité de commerce	23. 3. 1953
	Espagne	Convention de commerce et de navigation et protocole	21. 12. 1935
	États-Unis	Convention de navigation et de commerce modifiée par accord	24. 2. 1822 17. 7. 1919
	Finlande	Convention provisoire de navigation	24. 4. 1931
	Grèce	Convention de commerce, de navigation et d'établissement et annexe	11. 3. 1929
	Hongrie	Convention commerciale	13. 10. 1925
	Iran	Convention d'établissement et de navigation	24. 6. 1964
	Islande	Traité de commerce	23. 8. 1742
		Convention additionnelle de commerce et de navigation	9. 2. 1842
		Articles additionnels à la convention	9. 2. 1910
		Échanges de lettres modifiant les trois actes précédents	28. 2. 1930
	Libéria	Traité de commerce et de navigation	17. 4. 1852
	Libye	Convention de coopération économique	10. 8. 1955

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
FRANCE (suite)	Norvège	Traité de commerce modifié par convention et échange de lettres	30. 12. 1881 13. 1. 1892 4. 3. 1933
		Traité de navigation modifié par convention	30. 12. 1881 13. 1. 1892
	Paraguay	Accord commercial	11. 9. 1956
	Pologne	Traité de commerce et de navigation	22. 5. 1937
	Portugal	Accord de commerce et de navigation	13. 3. 1934
	République dominicaine	Accord commercial ⁽¹⁾	20. 12. 1954
	Roumanie	Convention de commerce et de navigation	27. 8. 1930
	Tchécoslovaquie	Convention commerciale	2. 7. 1928
	Turquie	Convention de commerce et de navigation	29. 8. 1929
	Uruguay	Convention de commerce et de navigation	4. 6. 1892
		Protocole additionnel	30. 12. 1953
	Venezuela	Accord de commerce et de navigation	26. 7. 1950
	Yougoslavie	Convention de commerce et de navigation	30. 1. 1929
IRELAND	Arab Republic of Egypt	Exchange of notes in regard to commercial relations	25./28. 7. 1930
		Exchange of notes prolonging the provisional commercial Agreement of 25./28. 7. 1930	27. 2. 1951
	Brazil	Exchange of notes in regard to commercial relations	16. 10. 1931
	Costa Rica	Exchange of notes in regard to commercial relations	2. 8. 1933 and 2. 4. 1934
	Greece	Exchange of notes in regard to commercial relations	15. 5. 1930
	Guatemala	Exchange of notes in regard to commercial relations	8. 2. and 10. 4. 1930
	Portugal	Treaty of commerce and navigation	29. 10. 1929
	United States	Treaty of friendship, commerce and navigation	21. 10. 1950
	Vietnam	Exchange of notes in regard to commercial relations	1. 12. 1964
ITALIA	Africa del Sud	Estensione del trattato con il Regno Unito alle province del	
		Natal	10. 3. 1884
		Transval	28. 5. 1906
		Orange	13. 7. 1907
		Nota verbale	1. 5. 1948

⁽¹⁾ Recondition autorité sous réserve d'une déclaration du gouvernement français concernant les articles 11 et 12 relatifs à l'obligation d'achat de tabac.

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
ITALIA (seguito)	Argentina	Convenzione commerciale	1. 6. 1894
		Protocollo	31. 1. 1895
		Protocollo addizionale	4. 3. 1937
		Convenzione sui pagamenti	4. 3. 1937
	Bulgaria	Protocollo sostitutivo del trattato di commercio e di navigazione ⁽¹⁾	19. 12. 1950
	Cile	Trattato di commercio e di navigazione	12. 7. 1898
	Cuba	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	
		Protocollo addizionale	29. 12. 1903
	Ecuador	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	12. 8. 1900
		Convenzione addizionale	26. 2. 1911
	Finlandia	Trattato di commercio e di navigazione e protocollo finale	22. 10. 1924
	Grecia	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	5. 11. 1948
	Haiti	Convenzione di commercio e di navigazione e scambi di note	14. 6. 1954
	Iran	Trattato di commercio, di stabilimento e di navigazione	26. 1. 1955
		Scambio di note	9. 2. 1955
	Iugoslavia	Convenzione di commercio e di navigazione	31. 3. 1955
	Libano	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	15. 2. 1949
	Liberia	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	23. 10. 1862
		Dichiarazione comune	24. 11. 1951
	Nicaragua	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	25. 1. 1906
	Norvegia	Trattato di commercio e di navigazione	14. 6. 1862
		Scambio di note	15. 12. 1967
	Nuova Zelanda	Scambio di note	24. 11. 1967
	Panama	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione, protocollo e scambio di note	7. 10. 1965
	Perù	Trattato di commercio e di navigazione e dichiarazione	23. 12. 1874
	Polonia	Trattato di commercio	12. 5. 1922
	Portogallo	Trattato di commercio e di navigazione e protocolli definitivi	4. 8. 1934
	Romania	Protocollo doganale ⁽¹⁾	25. 11. 1950
	Spagna	Convenzione di commercio e di navigazione, protocolli, scambio di lettere	15. 3. 1932
		Scambio di note	7. 10. 1935

⁽¹⁾ Protocollo richiamato e riesaminato in occasione della conclusione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
ITALIA (seguito)	Stati Uniti	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	2. 2. 1948
		Accordo supplementare al trattato	26. 9. 1951
	Svezia	Trattato di commercio e di navigazione	14. 6. 1862
		Scambio di note	15. 12. 1966 e 15. 12. 1967
	Svizzera	Trattato di commercio	27. 1. 1923
		Protocolli	28. 11. 1925 e 30. 12. 1933
	Turchia	Trattato di commercio e di navigazione e scambio di note	29. 12. 1936
	Ungheria	Trattato di commercio e di navigazione	4. 7. 1928
		Protocollo doganale ⁽¹⁾	28. 3. 1950
	URSS	Trattato di commercio e di navigazione	11. 12. 1948
	Uruguay	Trattato di commercio	26. 2. 1947
	Venezuela	Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio	19. 6. 1861
		Modus vivendi	29. 6. 1939
	Yemen	Trattato d'amicizia e di relazioni economiche	4. 9. 1937
LUXEMBOURG	États-Unis	Traité d'amitié, d'établissement et de navigation	23. 2. 1962
NEDERLAND	Afghanistan	Vriendschaps- en handelsverdrag	26. 7. 1939
	Arabische Republiek	Voorlopige handelsovereenkomst	17. 3. 1930
	Egypte		
	Bolivië	Handelsverdrag	30. 5. 1929
	Brazilië	Voorlopig handelsakkoord	15. 3. 1937
	Bulgarije	Notawisseling	1./9. 3. 1922
	Canada	Handelsovereenkomst	11. 7. 1924
	Columbia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 5. 1829
	Costa Rica	Handels- en scheepvaartovereenkomst	3. 6. 1957
	El Salvador	Handelsverdrag en briefwisseling	13. 3. 1956
	Ethiopië	Overeenkomst nopens de meestbegunstigingsclausule	30. 9. 1926
	Griekenland	Handelsverdrag en protocol	12. 5. 1926
	Guatemala	Handelsverdrag	12. 5. 1926
	Haïti	Handelsverdrag en notawisseling	7. 9. 1926
	Hongarije	Handelsovereenkomst	9. 12. 1924
	Iran	Voorlopig handelsverdrag en briefwisseling	20. 6. 1928
	Japan	Handels- en scheepvaartverdrag	6. 7. 1912
	Jemen	Vriendschapsverdrag	12. 4. 1939

⁽¹⁾ Protocollo richiamato e riesaminato in occasione della conclusione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
NEDERLAND (vervolg)	Joegoslavië	Handels- en scheepvaartverdrag	28. 5. 1930
	Liberia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	20. 12. 1862
	Marokko	Handels- en scheepvaartverdrag	18. 5. 1858
	Maskate	Handelsverdrag	27. 8. 1877
	Mexico	Handelsverdrag	27. 1. 1950
	Noorwegen	Handels- en scheepvaartverdrag	20. 5. 1912
	Oostenrijk	Handels- en scheepvaartverdrag	28. 3. 1929
	Polen	Handels- en scheepvaartverdrag	30. 5. 1924
	Portugal	Handels- en scheepvaartverdrag, aanvullend en ondertekeningsprotocol	28. 6. 1934
	Roemenië	Handelsschikking	29. 8. 1930
	Spanje	Handels- en scheepvaartverdrag	16. 6. 1934
	Thailand	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 2. 1938
	Tsjechoslowakije	Overeenkomst	20. 1. 1923
	Turkije	Notawisseling	21. 11. 1929
	Uruguay	Handels- en scheepvaartverdrag Protocol	29. 1. 1934 12. 6. 1953
	Venezuela	Verdrag betreffende de diplomatieke betrekkingen	11. 5. 1920
	Verenigde Staten	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	27. 3. 1956
	Zaire	Overeenkomst met de internationale Vereniging van de Kongo	27. 12. 1884
	Zuid-Afrika	Voorlopig akkoord nopens de handelsbetrekkingen en de scheepvaart	20. 2. 1935
	Zweden	Handels- en scheepvaartverdrag	25. 9. 1847
	Zwitserland	Vriendschaps- en handelsverdrag Aanvullend protocol	19. 8. 1875 24. 4. 1877
UEBL	Afrique du Sud	Accord commercial provisoire	13. 7. 1937
	Albanie	Échange de lettres	19. 2. 1929
	Argentine	Accord provisoire	16. 1. 1934
	Bolivie	Traité d'amitié et de commerce Avenant au traité	18. 4. 1912 10. 12. 1963
	Brésil	Accord commercial provisoire	14. 1. 1932
	Bulgarie	Échange de lettres	8. 2. 1926
	Canada	Convention de commerce	3. 7. 1924
	Chili	Accord commercial provisoire	27. 8. 1936
	Colombie	Échange de lettres portant application à l'UEBL du traité conclu entre les Pays-Bas et la Colombie le 1 ^{er} mai 1829	19. et 22. 8. 1936

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
UEBL (suite)	Équateur	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	5. 3. 1887
		Avenant au traité	19. 10. 1937
	Espagne	<i>Modus vivendi</i>	26. 10. 1925
		Arrangement commercial modifiant le <i>modus vivendi</i>	15. 12. 1928
	Guatemala	Traité de commerce et de navigation	7. 11. 1924
	Haïti	Accord commercial provisoire	9. 7. 1936
	Hongrie	Échange de lettres	30. 9. 1924
	Iran	Convention de commerce et de naviga- tion	9. 5. 1929
	Nouvelle-Zélande	Accord commercial provisoire par échange de lettres	5. 12. 1933
	Pologne	Traité de commerce	30. 12. 1922
	Roumanie	Accord commercial provisoire	28. 8. 1930
	Suisse	Traité de commerce	26. 8. 1929
	Tchécoslovaquie	Traité de commerce	28. 12. 1925
	URSS	Convention commerciale provisoire	5. 9. 1935
	Uruguay	Accord commercial provisoire	22. 2. 1937
	Viêt-nam du Sud	Échange de lettres portant sur le traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine tarifaire	16. et 20. 1. 1956
	Yémen	Convention commerciale	7. 12. 1936
	Yougoslavie	Traité de commerce et de navigation	16. 12. 1926
UNITED KINGDOM	Afghanistan	Treaty of friendship and commerce	22. 11. 1921
		Trade convention	5. 6. 1923
		Exchange of notes	6. 5. 1930
	Argentine	Treaty of amity, commerce and navigation	2. 2. 1825
	Bolivia	Treaty of commerce	1. 8. 1911
	Burma	Treaty regarding the recognition of Burmese independence, and related matters, with exchange of notes	17. 10. 1947
		Exchange of notes regulating commercial relations pending the conclusion of a new Treaty of commerce and navigation	24. 12. 1949
	Colombia	Treaty of friendship, commerce and navigation	16. 2. 1866
		Protocol applying the Treaty to certain parts of the Dominions	20. 8. 1912
		Exchange of notes	30. 12. 1938
	Costa Rica	Treaty of friendship, commerce and navigation	27. 11. 1849
		Protocol respecting the application of the Treaty to certain parts of the Dominions	18. 8. 1913

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
UNITED KINGDOM (cont'd)	Czechoslovakia	Treaty of commerce with declaration	14. 7. 1923
	Finland	Treaty of commerce and navigation	14. 12. 1923
	Greece	Treaty of commerce and navigation and declaration	16. 7. 1926
		Exchange of notes amending the Treaty of 16. 7. 1926	21. 2. 1951
	Hungary	Treaty of commerce and navigation	23. 7. 1926
	Iran	Treaty of peace and commerce	4. 3. 1857
		Commercial convention	9. 2. 1903
		Agreement modifying the commercial convention	21. 3. 1920
	Japan	Treaty of commerce, establishment and navigation, with Protocols and exchanges of notes	14. 11. 1962
		Exchange of notes on voluntary export control	14. 11. 1962
	Liberia	Treaty of friendship and commerce	21. 11. 1848
		Agreement modifying the Treaty of 21. 11. 1848	23. 7. 1908
	Morocco	General treaty	9. 12. 1856
		Convention of commerce and navigation	9. 12. 1856
		Exchange of notes concerning the convention of 9. 12. 1856	1. 3. 1957
	Muscat and Oman	Treaty of friendship, commerce and navigation with exchange of notes	20. 12. 1951
	Nepal	Treaty of peace and friendship	30. 10. 1950
	Nicaragua	Treaty of friendship, commerce and navigation	28. 7. 1905
	Norway	Convention of commerce and navigation	18. 3. 1826
		Convention regarding the application of the convention of commerce of 1826 to the Dominions	16. 5. 1913
	Peru	Treaty of friendship, commerce and navigation	10. 4. 1850
		Agreement relating to commerce and navigation (with Protocols and exchanges of notes)	6. 10. 1936
		Exchange of notes regarding the continuance in force of Articles 4 and 5 of the Commercial Agreement of 6. 10. 1936	28. 1. 1950
	Poland	Treaty of commerce and navigation	26. 11. 1923
	Portugal	Treaty of commerce and navigation	12. 8. 1914
	Romania	Treaty of commerce and navigation with Protocols and exchange of notes	6. 8. 1930
	Soviet Union	Temporary commercial agreement	16. 2. 1934

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State Etat membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
UNITED KINGDOM (cont'd)	Spain	Treaty of navigation and commerce	9. 12. 1713
		Treaty of commerce	14. 12. 1715
		Treaty of commerce	5. 10. 1750
		Treaty of commerce and navigation	31. 10. 1922
		Convention revising certain provisions of the 1922 Treaty and exchange of notes	5. 4. 1927
		Exchange of notes regarding interpretation of Treaty of 1922	6. 2. 1928
		Exchange of notes modifying the convention of 5. 4. 1927	31. 5. 1928
	Sweden	Treaty of peace and commerce	11. 4. 1654
		Treaty of commerce	17. 7. 1656
		Treaty of peace and commerce	21. 10. 1661
		Treaty of commerce and alliance	5. 2. 1766
		Treaty of peace, union and friendship	18. 7. 1812
		Convention of commerce and navigation	18. 3. 1826
	Switzerland	Treaty of friendship, commerce and reciprocal establishment	6. 9. 1855
		Convention applying the Treaty of 1855 to the Dominions	30. 3. 1914
		Exchange of notes applying to Liechtenstein commercial agreements in force	26. 4. 1924
	Turkey	Treaty of commerce and navigation	1. 3. 1930
		Exchange of notes relating to certain commercial matters	28. 2. 1957
	United States	Convention of commerce	3. 7. 1815
		Convention	20. 10. 1818
		Convention of commerce	6. 8. 1827
	Venezuela	Treaty of amity, commerce and navigation	18. 4. 1825
		Convention	29. 10. 1834
		Exchange of notes	3. 2. 1903
	Yemen	Treaty of friendship and mutual cooperation with exchanges of notes	11. 2. 1934
		Treaty of commerce and navigation with exchanges of notes	12. 5. 1927
	Yugoslavia	Agreement on trade and payments	27. 11. 1936